

**CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA**

**ARMONIZZATO CON LA PARTE NORMATIVA DEL
NUOVO CCNL SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE TRA LE
PARTI IL 25 MARZO 2014 (di seguito "nuovo CNL")**

PREMESSA

- 1 - PARTE COMUNE A PIU' CATEGORIE
 - 1.1 - CALENDARI
 - 1.2 - SPOSTAMENTO DI RIPOSO
 - 1.3 - RIPOSO GIORNALIERO
 - 1.4 - INTERVALLO TRA LE DUE PRESTAZIONI
 - 1.5 - TEMPO UTILE
 - 1.6 - PERMESSI RETRIBUITI
 - 1.7 - FERIE
 - 1.8 - ORARIO MULTIPERIODALE
 - 1.9 - ORARIO ESTIVO
 - 1.10 - BANCA ORE
 - 1.11 - PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
 - 1.12 - TRASFERTE COLLETTIVE
 - 1.13 - TRASFERTE INDIVIDUALI
 - 1.14 - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA AZIENDALE
 - 1.15 - PROVA ANTEPIANO
 - 1.16 - REGISTRAZIONI, RIPRESE, RIPRODUZIONI DELLE ESECUZIONI ARTISTICHE LORO UTILIZZO
- 2. - ORCHESTRA
 - 2.1 - OBBLIGHI DELLE PRIME PARTI
 - 2.2 - PRESTAZIONI SPECIALI PER STRUMENTO DIVERSO
 - 2.3 - FORNITURA VESTIARIO
 - 2.4 - REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA
- 3. - CORO
 - 3.1 - REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO PER GLI ARTISTI DEL CORO
 - 3.2 - FORNITURA VESTIARIO
 - 3.3 - REGOLAMENTAZIONE per le parti di piccolo comprimari Artisti del Coro
- 4. - MAESTRI COLLABORATORI
- 5. - TECNICI DI PALCOSCENICO (tecnici e impiegati tecnici)
 - 5.1 - IMPIEGATI E TECNICI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' DELLE CATEGORIE ARTISTICHE E ALLA MANUTENZIONE
- 6. - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

PREMESSA


Le Parti nel sottoscrivere il presente accordo stabiliscono che:

- si definiranno in sede aziendale, entro il 30 aprile 2015, gli accordi relativi ai diritti di precedenza per il personale a termine, come richiesto all'Art. 1 del nuovo CCNL, e alla regolamentazione delle prestazioni del personale serale, richiamando l'Art. 112 del nuovo CCNL, oltre ai parametri relativi al nuovo Premio di risultato;
- si impegnano a verificare con cadenza almeno trimestrale le azioni intraprese dalla Direzione del Teatro ai fini della valorizzazione delle risorse interne e dei conseguenti risultati in termine di contenimento dei costi; in detto contesto la Direzione consegnerà alle RS anche i dati relativi ai costi sostenuti, divisi per settore, per le prestazioni straordinarie e per il personale aggiunto;
- si incontreranno prima della presentazione della stagione annuale al fine di verificare e pianificare le congruità delle risorse del personale per la realizzazione dell'attività programmata;
- eventuali accordi e prassi aziendali non esplicitamente richiamate nel presente accordo decadono definitivamente e non trovano applicazione;
- s'impegnano ad effettuare verifiche periodiche congiunte al fine di monitorare la sostenibilità degli accordi economici sottoscritti e, nel caso, di ridefinirli per poter soddisfare il necessario pareggio di bilancio per l'esercizio 2016.

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo che troverà applicazione a far data dalla sottoscrizione sino a diversi accordi concordati tra le Parti.



1. PARTE COMUNE A PIU' CATEGORIE



Le norme previste nel presente Accordo sono sostitutive delle parti normative previste nel nuovo CCNL in quanto migliorative, salvo specifici richiami al nuovo CCNL stesso.

1.1 CALENDARI

Per tutti i dipendenti il calendario annuale inizia a gennaio e termina a dicembre.
In via sperimentale, a far data dal 1° marzo 2015, si conviene di applicare l'orario multiperiodale come normato dal nuovo CCNL, su base trimestrale per le categorie artistiche e su base bimestrale per le categorie tecnico-amministrative così come normato all'Art. 18 ter del nuovo CCNL.

1.2 SPOSTAMENTO DI RIPOSO

Lo spostamento di riposo deve essere previsto nell'orario multiperiodale per non più di sei volte l'anno, eccetto casi di assoluta imprevedibilità legati ad eventi straordinari ed in occasione di rappresentazioni.

Sono esclusi da questo conteggio gli spostamenti legati a trasferte nazionali ed internazionali superiori a sei giornate consecutive.

Five handwritten signatures are present at the bottom of the page, representing the signatories to the agreement.

1.3 RIPOSO GIORNALIERO – ART. 18 bis

Si conviene, nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 18 bis del CCNL, che il riposo frazionato possa essere di almeno 9 ore consecutive, limitatamente in occasione di prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli, oltre che in giornate di attività connesse a trasferte che prevedono viaggi nella stessa giornata di spettacolo.

1.4 INTERVALLO TRA LE DUE PRESTAZIONI

L'intervallo tra le due prestazioni viene differenziato per categorie; potrà avere una durata minima di: 1 ora per i Tecnici, mezza ora per gli Amministrativi, 1 ora e mezza per gli Artisti, riferita alla stessa sede di lavoro, con la possibilità di rimodularlo previo accordo con le RS.

Per i concerti, le prove antegenerali, generali, antepiano e le recite l'intervallo resta quello contrattuale, con la possibilità di ridurlo previo accordo con le RS.

Nel caso in cui la seconda prestazione lavorativa abbia luogo in sede diversa dalla prima, gli intervalli saranno quelli previsti dal nuovo CCNL.

1.5 TEMPO UTILE

Il tempo utile è quello necessario a ciascun dipendente, in relazione alle singole professionalità, per poter iniziare la prestazione nell'orario previsto dall'ordine del giorno. Non prevede una riformulazione dell'orario in OdG, ma una elasticità nella rilevazione dello stesso da parte del Teatro.

1.6 PERMESSI RETRIBUITI

Le giornate di permesso retribuito previste dal nuovo CCNL possono essere usufruite anche in frazioni di mezza giornata ed anche nelle giornate precedenti o seguenti giorni di riposo o di festività.

La fruizione dei permessi retribuiti dovrà essere autorizzata dal capo servizio compatibilmente con le esigenze della produzione.

Il permesso usufruito nella giornata di domenica comporta l'utilizzo di una mezza giornata di quelle retribuite contrattualmente oppure la trattenuta delle ore previste in ordine del giorno.

Il permesso usufruito in giornata infrasettimanale comporterà l'utilizzo di mezza giornata o di una giornata di quelle retribuite contrattualmente oppure la trattenuta delle ore previste in ordine del giorno in caso di mezza giornata, o di una giornata di lavoro per l'intero giorno di permesso.

Per i tecnici, gli impiegati e i maestri collaboratori, in caso di permesso in giornata di orario unico di quattro ore si darà luogo all'utilizzo di mezza giornata retribuita o alla trattenuta di quattro ore.

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna ed i dipendenti si impegnano reciprocamente a richiederne e consentirne la fruizione, compatibilmente con le esigenze produttive.

Le parti si danno atto della consuetudine formatasi per quanto riguarda la concessione di brevi permessi per visita medica e convengono di inserire tale istituto in questo Contratto.



I permessi in questione vengono concessi con le stesse modalità di quelli per motivi personali (richiesta tempestiva, autorizzazione salvo impedimenti gestionali), ma non saranno conteggiati ai fini dei limiti al numero di permessi concedibili, così come saranno retribuiti, in aggiunta agli altri tipi di permessi previsti dalle norme contrattuali e di legge.

Tali permessi:

- riguarderanno visite mediche dei dipendenti, i quali dovranno fornire certificazione circa temi e luoghi delle visite per i quali sono richiesti i permessi,
- non potranno superare la giornata, compresi i tempi per recarsi alla visita e, se possibile, rientrare al lavoro.

1.7 FERIE

Il calcolo per il periodo di maturazione delle ferie è l'anno solare.

I dipendenti di nuova assunzione, che per il primo anno non maturano l'intero periodo feriale oltre le festività abolite relative all'anno precedente il periodo feriale, godranno dell'intero periodo di sospensione dell'attività lavorativa per ferie e festività abolite; a tale fine saranno accreditati anche tutti i giorni di ferie maturandi nell'anno in corso.

1.8 ORARIO MULTIPERIODALE

Le parti, nel recepire l'istituto dell'orario multiperiodale introdotto dal nuovo CCNL, al fine di migliorare la produttività ed evitare le prestazioni in regime di straordinario, stabiliscono di definire le diverse modalità di applicazione per i singoli settori. Tali modalità sono da considerarsi sperimentali per i primi sei mesi di applicazione del presente contratto, e saranno successivamente oggetto di specifica verifica nelle modalità applicative, così da poterlo rendere definitivamente utile e applicabile.

1.9 ORARIO ESTIVO





Nei mesi estivi (indicativamente luglio, agosto e prima metà di settembre) si adotterà l'orario estivo in accordo con le RS che comporterà lo spostamento del giorno di riposo per tutti i settori alla domenica, eccettuati i casi di giornate legate a spettacoli, ed un maggior ricorso al turno unico, con due rientri pomeridiani, per il personale amministrativo, in accordo con i responsabili di settore.

1.10 BANCA ORE

Per i settori tecnici ed amministrativi viene istituito sperimentalmente l'istituto della "banca ore", le cui modalità di applicazione vengono stabilite per ciascun singolo settore.

1.11 PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

In riferimento all'Art. 4 del nuovo CCNL si definisce che quanto stabilito al terzo paragrafo viene esteso per i lavoratori con contratto di durata uguale o inferiore a tre mesi, aggiungendo alla base di



calcolo della maggiorazione dovuta anche la quota degli accordi economici derivanti dal presente accordo.

1.12 TRASFERTE COLLETTIVE

Per le trasferte di una sola giornata (normativa specifica)

Per le trasferte che si esauriscono nell'ambito di una giornata, a superamento della normativa contrattuale riferita ai viaggi ed alla durata dell'impegno in trasferta, è prevista la seguente normativa:

- il rientro in sede deve avvenire entro le ore 2.30: se è prevedibile il superamento di tale limite orario si renderà necessario il pernottamento; ove ciò fosse impossibile si corrisponderà l'importo di mezza giornata di trasferta.

Le partenze dalla sede dovranno sempre prevedere il tempo necessario per permettere ai dipendenti di consumare il pasto fuori sede (mediamente due ore); in casi di piazze particolarmente vicine, d'accordo con i dipendenti ed in deroga a quanto sopra, la RS comunicherà per tempo la rinuncia al tempo previsto per il pasto.

Per tutte le trasferte (normativa generale, comprese trasferte di una giornata)

Per l'orchestra ed il coro può essere richiesta la prima prestazione in sede o in trasferta se la stessa più lo spettacolo e la prova di assestamento e i viaggi rimangono contenuti nelle sette ore.

Si precisa che l'assestamento non viene conteggiato come prestazione separata dalla recita o dal concerto, mentre viene conteggiato nel tempo lavorativo.

Durante le trasferte di più giornate, il tempo intercorrente fra la fine di una giornata lavorativa (compreso eventuale trasferimento in albergo) e la partenza il giorno successivo, deve essere di almeno 8 ore: in caso di impossibilità a garantire tale durata, le ore mancanti saranno retribuite come ore ordinarie, maggiorate del 50% (base straordinario - le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore-).

Nelle giornate di trasferta, i trattamenti retributivi previsti in questo accordo consentiranno di superare, in caso di trasferte collettive, le 7 ore per orchestra e coro e le 10 ore per il restante personale fra viaggi e prestazioni: tale superamento non potrà tuttavia eccedere le 10 ore per le masse artistiche e le 13 ore per gli altri dipendenti.

In caso di superamento di tali limiti, le ore eccedenti saranno retribuite come:

- ore ordinarie ("eccedenza viaggio") per il superamento delle 7 ore per orchestra e coro e delle 10 ore per gli altri dipendenti;
- ore maggiorate del 50% (base straordinario) al superamento delle 10 ore per orchestra e coro e delle 13 ore per gli altri dipendenti.


Le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore.

L'indennità di trasferta viene fissata come segue:

- a. in caso di trasferte nazionali, per l'Area Artistica, la quale ha una voce permanente di stipendio a retribuzione del disagio della trasferta, sarà pari ad Euro 52,00 per giornata, mentre per l'Area Tecnico-Amministrativa sarà pari ad Euro 57,00 per giornata;
- b. in caso di trasferte internazionali trova piena applicazione quanto previsto nella Legge 100/2010 (riferimento alle specifiche tabelle ministeriali), con le successive modificazioni introdotte dal Ministero dei Beni Culturali e dal Governo.

Nel caso di trasferte che comportino, fra viaggio di andata, prestazioni e viaggio di ritorno, un arco temporale inferiore a 9 ore, sarà corrisposta l'indennità di trasferta in misura ridotta del 50%.

[Handwritten signatures and initials]



Il trattamento standard per le trasferte collettive prevederà il viaggio con mezzi riservati o pubblici, a seconda dell'opportunità e della funzionalità. In caso di pernottamento, l'alloggio in Albergo prevederà trattamento di pernottamento e prima colazione. Resta inteso che l'Albergo dovrà avere caratteristiche di qualità più che dignitosa, come – ad esempio – camere tutte dotate di bagno.

In casi particolari, ove sia previsto che l'ultimo giorno di trasferta il dipendente debba lasciare libera la camera in mattinata, ma abbia turno lavorativo mattino-sera, il Teatro cercherà soluzioni che consentano al dipendente di mantenere un punto di appoggio, preferibilmente nello stesso albergo.

Il dipendente il quale – eccezionalmente e per motivi oggettivi – chieda in forma scritta di viaggiare con mezzi propri, e non gli venga formalmente negato, sarà tenuto a rispettare comunque i tempi di arrivo e prestazione, come avesse viaggiato con i colleghi, senza avere nulla di diverso od ulteriore da pretendere.

Ove invece sia razionale e funzionale, per il Teatro, il ricorso al mezzo privato di un dipendente, questo avverrà previa autorizzazione e si darà corso al rimborso spese di viaggio (indennità chilometrica per i chilometri percorsi, eventuali pedaggi autostradali e parcheggi).

Per un fatto di razionalità, poiché accade che l'orario di arrivo sia anticipato sensibilmente rispetto all'orario di spettacolo (ad esempio, per consentire la sistemazione in Albergo), le eventuali prove di assestamento saranno indicate in Ordine del Giorno e si intenderà che potranno subire uno spostamento in avanti, in casi di ritardo dei mezzi, impiegati per il trasporto collettivo dei dipendenti, dovuto a cause di forza maggiore.

Saranno conteggiati come tempi di viaggio quelli effettivi, per e da qualsiasi località.

Per i dipendenti dell'Area Tecnico-Amministrativa:

- per ogni ora di permanenza in trasferta, dalla partenza al rientro in sede, verrà corrisposta un'indennità pari al 6% della retribuzione giornaliera (base straordinario); le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore;
- nel caso di trasferte di più giorni di durata, per il giorno di andata e per il giorno di rientro verrà corrisposta l'indennità del 6% di cui al comma precedente nei seguenti termini:
giorno di andata dalla partenza al termine della prestazione lavorativa ordinaria;
giorno di rientro dall'inizio della prestazione lavorativa all'orario di rientro in sede.

La Fondazione metterà a disposizione il mezzo di trasporto nel caso in cui il numero del personale da inviare in trasferta sia superiore a cinque. Si intende che il numerativo è riferito al medesimo orario di partenza.

Per i numerativi inferiori i dipendenti potranno usare, qualora autorizzati, il proprio automezzo o il mezzo pubblico.


L'autorizzazione al mezzo privato verrà concordata di volta in volta in relazione al numero dei partecipanti, alla località di trasferta ed al lavoro da svolgere.

Al proprietario della macchina verrà liquidata l'indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso e, a presentazione della documentazione relativa, l'eventuale rimborso dell'autostrada e dei posteggi.

Il compenso per il dipendente che accetti di guidare il pullmino della Fondazione è fissato in Euro 3,00 giornalieri, se legato a giornate di trasferta; il pullmino verrà utilizzato prevalentemente per raggiungere le località limitrofe alla sede della Fondazione.

1.13 TRASFERTE INDIVIDUALI

In occasione delle missioni individuali che si esauriscono nell'arco delle 24 ore, sino ai 50 km entro la Provincia di Bologna, il personale sarà tenuto a svolgere l'attività lavorativa ordinaria, senza riconoscimento economico ulteriore per le ore di viaggio.



Per le trasferte individuali per le quali è autorizzato l'uso del mezzo di proprietà dei dipendenti verrà corrisposta l'indennità chilometrica vigente.

1.14 INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA AZIENDALE

L'indennità sostitutiva mensa aziendale prevede l'erogazione di un buono pasto giornaliero, del valore nominale di € 6,72, nei seguenti casi:

- prestazione non inferiore alle tre ore effettive;
- prestazione non inferiore alle due ore effettive rientrante nelle fasce orarie 12.00-14.00 o 19.00-21.00;
- recite serali, indipendentemente dalla durata.

Quanto sopra assorbe l'indennità forfettizzata prevista all'Art. 16 del nuovo CCNL.

1.15 PROVA ANTEPIANO

La prova antepiano è considerata una prova tecnica di regia, a principale scopo di verificare tempi e cambi necessari allo spettacolo nella sua definizione; può essere effettuata anche dopo gli assiami, ma comunque sempre prima della prova generale. Si considera di equipararla alle normative in essere riferite alle prove generali, così come riportate nel nuovo CCNL.

1.16 REGISTRAZIONI, RIPRESE, RIPRODUZIONI DELLE ESECUZIONI ARTISTICHE E LORO UTILIZZO

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna è autorizzata ad effettuare o fare effettuare registrazioni audio e/o video, effettuate dal vivo o in studio, durante prove e rappresentazioni, in sede e fuori sede, per trasmissioni in diretta o in differita o per diffusione su supporti magnetici, senza limitazioni di tecnologia di registrazione, di diffusione, anche commerciale, numero di passaggi o di ambito geografico.

Le parti si danno atto che la retribuzione complessiva dei dipendenti della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, così come risultante dall'applicazione del presente Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro, è stata fissata tenendo conto degli effetti dell'autorizzazione sopra espressa.

2 ORCHESTRA

Le norme sull'orario di lavoro, considerata la loro specificità (calcolo per "prestazioni" e non secondo un "orario di lavoro"), devono essere intese come integralmente sostitutive di quelle del nuovo CCNL.

L'attività lavorativa dei singoli professori d'orchestra verrà organizzata a prestazioni, per le quali vengono individuate le seguenti prestazioni ordinarie trimestrali:

- ARCHI : n. 105 prestazioni;
- FIATI, PERCUSSIONI, TASTIERE, ARPE: n. 96 prestazioni;
- PRIME PARTI ARCHI (compresi i Concertini dei Violini Primi): n. 96 prestazioni;

Sanpau Jety

Prof. Cecchi
Carlo Bone Adh

h m
Adh
S. P. G. C.
7
B

- PRIME PARTI FIATI: n. 87 prestazioni.

A ciascun professore potranno essere richieste 10 prestazioni aggiuntive, su base trimestrale, collegate alla effettuazione di antegenerali, generali e spettacoli.

Eventuali prestazioni richieste oltre quelle sopraindicate saranno retribuite con il 50% della retribuzione giornaliera (base straordinario). Le prestazioni ordinarie possono avere la durata di 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore a seconda di specifiche necessità. Rimane comunque stabilito che l'orario settimanale non può superare le 32 ore, e che in caso di doppia prestazione giornaliera l'orario delle prestazioni può essere articolato fino ad un massimo di 6 ore, comunque per non più di tre volte a settimana.

La prestazione unica avrà una durata di ore 3,30 ed equivarrà ad una prestazione e mezzo con 20 minuti di riposo suddivisi in due parti di 10 minuti, oppure una durata di 4 ore ed equivarrà a due prestazioni, con 30 minuti di riposo suddivisi in due parti di 15 minuti.

Le pause contrattualmente previste verranno effettuate, normalmente, verso metà prova per le prestazioni ordinarie, mentre, nel caso della prestazione unica, le pause saranno due per ciascuna sessione.

Per gli spettacoli, le prove generali e antegenerali non è previsto alcun limite di durata, con le seguenti precisazioni:

- fino a 3 ore di durata equivale ad una prestazione;
- oltre le 3 ore di durata e fino a 3 ore e 30 minuti equivale ad una prestazione e mezza;
- oltre le 3 ore e 30 minuti di durata equivale a due prestazioni.

In caso di recite, prove generali, antegenerali superiori alle 3 ore e mezza di durata non potrà essere richiesta altra prestazione giornaliera.

La prova a sezioni avrà una durata di due ore con un intervallo di 10 minuti.

In caso di trasferta, la durata delle prestazioni sarà quella normale come in sede, salvo il solo caso di partecipazione all'interno di produzioni gestite da terzi (come nel caso di Festival), dove si potranno avere due prestazioni giornaliere di 3 ore ciascuna, con pause conformi all'organizzazione locale delle prove, che saranno discusse con la RS.

Le ferie in frazioni di mese riducono proporzionalmente il numero delle prestazioni lavorative che ogni singolo professore è tenuto a rendere.

2.1 OBBLIGHI DELLE PRIME PARTI

- a) Le spalle dei primi violini garantiranno sempre almeno la copertura del terzo posto in tutta la sinfonica; per lirica e balletto si valuterà con la Direzione Artistica a inizio stagione in base agli organici previsti per ciascuna produzione;
- b) In almeno il 50% delle Opere e per i Balletti il 3° posto sarà comunque coperto da una prima parte, mentre nelle restanti produzioni il 3° posto sarà coperto dalla fila, nell'ambito del numerativo presente; le prime parti della sezione degli archi hanno l'obbligo di segnare le arcate sulle partiture onde consentire all'Archivio musicale il relativo sviluppo in tempo utile e comunque prima del ciclo di prove;
- c) le prime parti hanno l'obbligo, ove richiesto, di effettuare prove di studio in sezioni e sottosezioni.

Si precisa che l'obbligo della fila potrà essere applicato secondo quanto previsto dal CCNL sempre per produzioni inferiori ai 6 giorni, e per produzioni superiori ai 6 giorni solo in situazioni di emergenza non prevedibili in anticipo e per non più di 3 giornate, anche non consecutive.

2.2 PRESTAZIONI SPECIALI PER STRUMENTO DIVERSO

In caso di affidamento ai professori d'orchestra dell'obbligo di strumenti affini non compresi nell'articolo 62 del C.C.N.L., verrà corrisposta una maggiorazione del 5% della paga base.

Per coloro che non abbiano aderito alla normativa di cui sopra, sarà corrisposto un compenso pari al 200% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni recita eseguita.

Si conviene che il medesimo compenso sia corrisposto ai professori d'orchestra cui venga richiesto e accettino di suonare strumenti speciali, compatibili con le specifiche professionalità richieste per il ruolo ricoperto, come previsto all'Art. 62 del CCNL.

2.3 FORNITURA VESTIARIO

Ogni cinque anni agli uomini verrà fornito un abito nero (giacca, due paia di pantaloni e quattro camicie nere), un paio di scarpe, cinque paia di calzini; ogni dieci anni verrà fornito un frak (giacca, gilet, un paio di pantaloni, due camicie e papillon).

Alle donne verrà garantita una fornitura indicativamente dello stesso valore di quella fornita agli uomini, da concordare con le RS.


2.4 REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA

Per quanto riguarda la programmazione e gestione degli organici, si stabilisce che ciascuna Fila nomini, comunicandolo per iscritto alla Direzione Artistica, un proprio rappresentante (ai soli fini di questa Regolamentazione).

Gli organici nominativi saranno forniti alla Direzione Artistica dalle Prime Parti o dai soprannominati Rappresentanti di ciascuna Fila, entro un mese dalla consegna di quelli numerici a inizio di ciascun trimestre e per tutte le produzioni previste, mentre per le produzioni iscritte a trimestre iniziato saranno forniti entro il più breve tempo possibile, secondo i tempi che saranno indicati volta per volta dalla Direzione.

Saranno possibili cambiamenti agli organici così fissati solo con comunicazione, da parte dei rappresentanti delle File o dalle Prime parti, con un preavviso di un mese. Entro i 30 giorni antecedenti l'inizio delle prove di ciascuna produzione, eventuali modifiche nell'organico nominativo potranno avvenire, dietro esplicita richiesta scritta, solo previa autorizzazione da parte della Direzione Artistica.

In caso di mancata indicazione degli organici nominativi, la Direzione potrà procedere autonomamente.



Gli organici nominativi dovranno essere approvati dalla Direzione Artistica ed esposti in bacheca. In caso di mancata approvazione le RS potranno richiedere un confronto sulle motivazioni.

La Direzione fornirà dopo ogni trimestre di riferimento a ciascun rappresentante di Sezione il numero complessivo di prestazioni realizzate da ciascun componente, tenendo conto a questo effetto che il permesso sindacale costituisce presenza. Ciò al fine di consentire un'equa ripartizione delle presenze nella distribuzione degli organici per produzione. Copia di tale documentazione sarà consegnata anche alla RS.

I Professori non aventi parte nelle manifestazioni saranno a disposizione per le sostituzioni rese necessarie da malattie o da altri motivi di assenza dei Professori indicati negli organici. I Professori a disposizione sono esentati dall'obbligo della firma di presenza.

Le Prime Parti di ciascuna sezione dell'Orchestra hanno l'incarico di coordinare l'attività delle sezioni stesse sia per quanto riguarda l'aspetto professionale che il rendimento artistico.

I Professori a disposizione hanno l'obbligo di essere reperibili almeno nelle due ore antecedenti l'inizio delle prove, delle rappresentazioni e dell'orario previsto per la partenza in occasione delle trasferte e garantire la loro presenza in tempo utile.

F I Professori indicati nell'organico di una rappresentazione, qualora siano impossibilitati a prendere parte alla prova o alla rappresentazione per un sopravvenuto impedimento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, avranno l'obbligo di informare tempestivamente, comunque in tempo utile, sia la Direzione che i colleghi a disposizione incaricati della sostituzione, onde garantire le presenze dell'organico stabilito.

S I Professori che in caso di indisponibilità non riescano a reperire i colleghi a disposizione dovranno informare tempestivamente la Direzione. Saranno considerati assenti ingiustificati, e quindi soggetti a provvedimenti disciplinari, i Professori che omettano di informare i colleghi a disposizione, così come i Professori che non si siano resi reperibili.

I Professori impegnati in atti delle opere successivi al primo dovranno garantire la loro presenza in tempo utile per la loro prestazione, fermo restando l'obbligo, in caso di assenza, di avvertire i colleghi a disposizione e la Fondazione almeno due ore prima dell'inizio della prova antegenerale, generale e spettacolo.

I Professori non potranno ricoprire posti in Orchestra appartenenti a categorie superiori senza la preventiva autorizzazione della Direzione.

Amor A

C.

W. S. G.

Auti
Auti

Prof. Rossi

10

3 CORO

L'attività lavorativa del coro è articolata sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo CCNL e sulla base degli orari convenzionali così come definiti di seguito, con un multiperiodale sviluppato su un periodo di 3 mesi e 360 ore, e su un massimo di 32 ore settimanali (secondo gli stessi criteri definiti negli orari dell'orchestra), così come sotto riportato.

TIPOLOGIE DI PROVE DEL CORO CONCORDATE E VALORE ORARIO

	Orario effettivo	durata pausa	Orario convenzionale - monte ore
<u>PROVE DI SALA</u>			
TUTTI uomini o donne o incastro	3.00 o 3.30	15' o 10' + 10'	5.00 o 6.00
	Stesso orario anche con diverse articolazioni	e medesimo tempo totale 20' (10' + 10')	
SEZIONI	2.00 2.30	10' 15'	5.00 6.00
<u>DUE PRESTAZIONI</u>			
TUTTI	1.30 1.45 2.00	10' 10' 10'	2.00 2.30 3.00
sezioni	1.15	nessuna	3.00
<u>PROVE DI REGIA</u>			
TUTTI uomini o donne	3.00 o 3.30 idem	15' o 20'	5.00 o 6.00 idem

DUE PRESTAZIONI

10 ore per ciascuna produzione, solo in caso di doppia prestazione anche di diversa tipologia (ad esempio prova di sala), secondo lo schema sotto riportato:


tutti anche 2 prestazioni uomini o donne	2.30 2.30 x 2 idem	15' 15' x 2	2.30 (no convenzionale) 5.00 (no convenzionale) idem
---	--------------------------	----------------	--

oltre la 10° ora, per ciascuna produzione

1.30	10'	2.00
1.45	10'	2.30
2.00	10'	3.00

Si conviene che si possono abbinare 2 prestazioni di diverse tipologie, riconoscendo il valore delle durate così come sopra riportato.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page:
 Orchestra Bone ASOS H. C. S.F. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 11 *[Signature]*



In caso di spettacolo inferiore alle 3 ore e 30 minuti è possibile prevedere una prova pomeridiana, comunque per non più di 3 volte a settimana.
Le pause contrattuali si effettueranno tendenzialmente verso metà prestazione.
La quantificazione degli eventuali straordinari derivanti dalle eccedenze del multiperiodale previsto sarà definita con specifico accordo entro il 30 marzo 2015.

3.1 REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO PER GLI ARTISTI DEL CORO

Ai fini di realizzare la migliore programmazione nell'impiego e gestione degli organici, si stabilisce quanto segue.

Con lo scopo specifico di favorire un'equa distribuzione delle presenze di tutti, ciascuna Sezione nomina un proprio rappresentante (ai soli fini di questa Regolamentazione), mediante elezione ogni tre anni, comunicandolo successivamente per iscritto alla Direzione Artistica.

Gli organici nominativi saranno forniti alla Direzione Artistica dai soprannominati Rappresentanti di ciascuna Sezione, entro un mese dalla consegna di quelli numerici a inizio stagione e per le produzioni previste nel trimestre, mentre per le produzioni inserite a stagione iniziata saranno forniti entro il più breve tempo possibile, secondo i tempi che saranno indicati volta per volta dalla Direzione.

Saranno possibili cambiamenti agli organici così fissati solo con comunicazione, da parte dei rappresentanti delle Sezioni, con un preavviso di un mese.

Entro i 30 giorni antecedenti l'inizio delle prove di ciascuna produzione, eventuali modifiche nell'organico nominativo potranno avvenire, dietro esplicita richiesta scritta, solo previa autorizzazione da parte della Direzione Artistica.

In caso di mancata indicazione degli organici nominativi, la Direzione potrà procedere autonomamente.

Gli organici nominativi dovranno essere approvati dalla Direzione Artistica ed esposti tempestivamente in bacheca. In caso di mancata approvazione le RS potranno richiedere un confronto sulle motivazioni.


La Direzione fornirà ai fini esclusivi della autoregolamentazione dopo ciascun trimestre di riferimento a ciascun rappresentante di Sezione il numero complessivo di prestazioni realizzate da ciascun componente, secondo il criterio per cui una prova o una recita equivalgono ad una presenza.

I dati forniti terranno conto di quanto segue:

- ai fini della presente regolamentazione, le assenze retribuite per ferie, infortunio sul lavoro, malattia (quest'ultima solo dopo l'undicesima prestazione mancata), congedo di maternità, permessi L.104, permesso sindacale, sono equiparate a presenze, che vengono attribuite nello stesso numero di quelle realizzate dall'organico del quale fa parte l'artista del coro durante il periodo di assenza,
- oltre ai dati trimestrali, sarà fornito anche il calcolo totale delle presenze dell'ultimo triennio, calcolato sommando ai dati di ogni stagione (calcolati ogni anno al termine del mese di novembre) quelli delle due stagioni precedenti. Ciò al fine specifico di consentire un'equa ripartizione delle presenze nella distribuzione degli organici per produzione.

Copia di tale documentazione sarà consegnata anche alla RS.

Ogni tre anni, a fare data dall'entrata in vigore di questa normativa, verrà effettuata entro la fine dell'anno solare fra le parti una verifica congiunta della funzionalità della presente regolamentazione.



Onde consentire agli Artisti del Coro a disposizione di mettersi nella condizione di sostituire validamente ed in qualunque momento il collega assente, tutta la massa corale parteciperà alla preparazione in sala fino al momento in cui il Maestro del Coro riterrà opportuno provare con il solo organico prestabilito per l'opera o il concerto, ma sempre comunque secondo l'O.d.G.

Alle prove di regia in palcoscenico prenderà parte l'organico prestabilito oltre a una riserva per ogni sezione reale.

Per le produzioni di particolare impegno o di organico ridotto, la Direzione Artistica può prevedere a propria discrezione una seconda riserva.

Alle prove d'assieme, antepiano, antegenerali e generali sarà presente il solo organico previsto, che verrà altresì garantito per tutte le rappresentazioni e i concerti in programma.

Nel caso in cui si verificino assenze di Artisti del Coro inseriti nell'organico di un'opera o di un concerto superiori al numero delle riserve previste, la Direzione Artistica valuterà se provvedere alla sostituzione definitiva del titolare con uno degli Artisti del Coro a disposizione, il cui nominativo sarà su indicazione della Sezione.

Gli Artisti del Coro a disposizione hanno l'obbligo di essere reperibili nelle due ore antecedenti l'inizio delle prove e nelle tre ore antecedenti l'inizio delle prove antepiano, antegenerali, generali e degli spettacoli, nonché nelle due ore antecedenti l'orario previsto per la partenza in occasione delle trasferte, e garantire la loro presenza in tempo utile compatibilmente con i tempi di preavviso.

Gli Artisti del Coro indicati nell'organico di una rappresentazione, qualora siano impossibilitati a prendere parte alla prova o alla rappresentazione per un sopravvenuto impedimento previsto dal nuovo CCNL avranno l'obbligo di informare tempestivamente, comunque in tempo utile, oltre alla Fondazione, anche i colleghi a disposizione, onde garantire le presenze dell'organico stabilito.

Gli Artisti del Coro che in caso di indisponibilità non riescano a reperire i colleghi a disposizione dovranno informare tempestivamente la Fondazione. Saranno considerati assenti ingiustificati e quindi soggetti a provvedimenti disciplinari, gli Artisti del Coro che omettono di informare i colleghi a disposizione, come pure gli Artisti del Coro che non si siano resi reperibili.

Per le opere in cui gli Artisti del Coro sono impegnati in atti successivi al primo, gli stessi dovranno garantire la loro presenza in tempo utile rispetto all'orario di inizio della prestazione indicato nell'OdG, fermo restando l'obbligo, in caso di assenza, di avvertire i colleghi a disposizione e la Fondazione almeno due ore prima dell'inizio della recita e non dell'effettiva prestazione.

Gli Artisti del Coro a disposizione hanno l'obbligo di informarsi quotidianamente delle eventuali variazioni che, per ragioni organizzative, venissero apportate negli OdG.

La Fondazione si adopererà per garantire un costume alla Riserva. Nel caso in cui non sia possibile assegnare il costume di riserva, si provvederà alla pulitura e all'adattamento sartoriale del costume usato dal collega assente.

Fatte salve le norme generali adottate, in particolare l'esclusione della concessione di permessi retribuiti e non in occasione di prove antepiano, antegenerali e generali e di recite, salvo casi particolari e concordati con la Direzione, non verrà concesso più di un permesso ad ogni sezione nell'arco di ogni giornata e sempre compatibilmente con le esigenze di produzione.

Ai fini della presa in esame delle singole richieste varrà la precedenza nell'ordine di presentazione alla Direzione Artistica, secondo le procedure in vigore.

Rimane impregiudicata per la Direzione Artistica la possibilità di sospendere - con opportuno preavviso non inferiore a 7 gg lavorativi- la concessione di permessi per periodi di particolare impegno produttivo.

Gli artisti del coro saranno tenuti ad eseguire opere e concerti in lingua straniera, antica o morta.

Ad ogni singola sezione degli artisti del coro, da un minimo di un artista del coro, potrà essere richiesto di eseguire parti corali non di loro spettanza in relazione alle sezioni di appartenenza (salto

Scopo Jury

Spedite bene Anzà H. C. UZ S.G. Adini¹³

di rigo o di chiave); per il cambio di chiave si precisa che la stessa richiesta può essere fatta ad un singolo artista del coro in base alle caratteristiche vocali dell'interessato.

Il maestro del coro in sala può richiedere l'esecuzione di parti corali ad un minimo di due artisti del coro purché della stessa sezione e posizionandoli vicini. In sede di distribuzione del lavoro, due artisti del coro costituiscono una sezione. Se nel corso delle prove e delle recite uno dei due artisti del coro che costituiscono la sezione non può partecipare alle prove o alle recite perché è indisponibile per causa di forza maggiore, l'altro artista del coro è tenuto a rendere la prestazione da solo nel contesto corale.

Precisato che l'artista del coro può essere utilizzato dalla regia per prestazioni di comparsata durante gli atti in cui il coro ha parte, viene data la disponibilità per prestazioni di comparsata particolare anche negli atti in cui il coro non è impegnato (comparsata speciale oppure prestazione scenica non vocale) purché riguardino lo stesso personaggio e senza cambio di costume e trucco rispetto alla scena precedente o successiva all'intervento corale.

L'utilizzabilità per prestazioni di comparsata termina con l'uscita dalla scena successiva al termine della prestazione vocale, nell'atto nel quale l'artista del coro termina il proprio impegno.

In caso di richiesta di ringraziamenti finali del Coro, questi dovranno essere provati durante le prove.

Ai coristi saranno forniti prodotti congrui per poter procedere alla struccatura.

Ter
Sopra

L'organico al quale viene richiesto di effettuare i ringraziamenti finali attenderà in costume e trucco, fino all'inizio dei ringraziamenti e comunque non oltre i 20 minuti dopo la fine della propria prestazione; in questo caso, l'orario di lavoro si intenderà terminato all'uscita finale del Coro dal palcoscenico. Accordi diversi con le RS potranno essere presi secondo specifiche esigenze di ciascuna produzione. Si conviene comunque di considerare le eccedenze orarie legate agli spettacoli come tempi da inserire nel periodo multiperiodale di riferimento, arrotondando ciascuna eccedenza per minimi di 30 minuti multipli.

Potrà essere richiesta all'artista del coro l'effettuazione di prestazioni mimiche collegate alla musica durante gli spettacoli (prestazione mimica) purché riguardino lo stesso personaggio e secondo gli stessi criteri descritti per le prestazioni di comparsata.

Agli artisti del coro potrà essere richiesto di eseguire la prestazione vocale in qualunque luogo del teatro (es.: platea, palchi, ecc.) purché la prestazione sia eseguita da almeno due artisti del coro della stessa sezione e purché i due artisti del coro se al di fuori del palcoscenico siano vicini.

Per raggruppamenti di più sezioni si deve intendere l'insieme di due o più sezioni del coro che cantino con chiave classica diversa.

Per le prove miste (in sala e in palcoscenico) si precisa che è facoltà del maestro del coro, anche senza che ciò sia indicato in ordine del giorno, richiedere agli artisti del coro o ad una parte di questi di effettuare, dopo la prestazione in palcoscenico, anche una prestazione in sala e viceversa. In tal caso l'orario di lavoro deve essere riferito alle prove di sala.

Si conviene sulla possibilità di effettuare prove separate fra uomini e donne anche nelle prove di regia, ove ciò sia richiesto per esigenze artistiche: a tali prove separate si applicano le consuete tipologie di durata oraria delle prove.

Si precisa anche che coloro i quali non siano chiamati a continuare in sala o in palcoscenico termineranno anticipatamente l'impegno lavorativo.

Potrà essere richiesto, in caso di opere di nuovo allestimento per il nostro teatro, di effettuare una prova di regia o di assieme in costume oltre a quelle antegenerali, antepiano e generali.

All'artista del coro, su richiesta del Maestro del coro, potrà essere richiesto – e indicato in Ordine del Giorno - di essere presente in sala 20 minuti prima dell'inizio del concerto o dell'opera per effettuare vocalizzi o per il ripasso delle parti, che sarà conteggiata come mezza ora nel multiperiodale.

La prova di acustica o di assestamento, che non viene conteggiata come prestazione separata dalla recita o dal concerto, mentre viene conteggiata nel tempo lavorativo, verrà disciplinata secondo le norme contrattuali e dovrà essere indicata in ordine del giorno.

Nel caso di prova unica di assieme con l'Orchestra, ove il Coro operi solo in un Atto dell'Opera, l'orario di impegno del Coro potrà essere differenziato da quello dell'Orchestra e verrà esplicitato nell'Ordine del Giorno.

In caso di trasferta, la durata delle prestazioni sarà quella normale come in sede, salvo il solo caso di partecipazione all'interno di produzioni gestite da terzi (come nel caso di Festival), dove si potranno avere due prestazioni giornaliere di 3 ore ciascuna se in assieme o fino ad un massimo di 5 ore giornaliere se per Regia, con pause conformi all'organizzazione locale delle prove.

Due prestazioni di tre ore si potranno avere anche in caso di sedute di registrazione in studio.

L'artista del coro ha l'obbligo (ove richiesto) della vestizione e del trucco durante le prove di assieme per non più di tre prove compreso la o le eventuali prove antepiano.

L'artista del coro ha l'obbligo (ove richiesto) della vestizione di parte del costume e dell'uso dell'attrezzatura durante le prove di regia (non ha l'obbligo del trucco).

3.2 FORNITURA VESTIARIO

Agli artisti del coro verranno forniti ogni dieci anni: per gli uomini, un abito nero (giacca e un paio di pantaloni), quattro camicie bianche e due nere, un paio di scarpe, calzini e cravatta .

Alle donne verrà garantita una fornitura indicativamente dello stesso valore di quella fornita agli uomini, da concordare con le RS.

La Direzione attiverà una convenzione per fare realizzare visite di controllo stagionali agli Artisti del Coro, da parte di un Medico Foniatra.

3.3 REGOLAMENTAZIONE per le parti di piccolo comprimari Artisti del Coro

A seguito del rinnovo del contratto integrativo aziendale e all'impegno preso tra le parti di regolamentare la materia inerente l'utilizzo degli Artisti del Coro per le parti di piccolo comprimari, fermo restando che l'Artista del Coro impegnato nei suddetti ruoli solistici è tenuto a eseguire durante le rappresentazioni le parti di pertinenza del Coro, con esclusione dei momenti in cui tali ruoli si sovrappongono, si conviene quanto segue:

1. Le parti concordano sulla necessità di elaborare un elenco delle parti di piccolo comprimari da affidare al Coro nella imminente stagione lirica e sinfonica, prima della presentazione ufficiale della stagione stessa.
2. I compensi previsti per le varie parti dovranno essere parametrati con criteri omogenei, in particolare attraverso la valutazione degli elementi che definiscono l'impegno musicale e scenico richiesto per il ruolo (quali la consistenza delle parti musicali, la presenza di particolari prestazioni sceniche, i tempi di impegno per prove e nello spettacolo).
3. L'avviso per ogni singola audizione verrà comunicato alle RS ed esposto in bacheca almeno 15 giorni prima della data stabilita comunicando, oltre la definizione del ruolo, il registro vocale, il

Sopra Jay

Deppedi' Bre Adam h.c. ul s.f. avii

numero di recite, l'eventuale ripartizione delle stesse, (es. doppia compagnia) e la cifra inerente il compenso; in caso di esecuzioni non previste nel programma della Stagione, la lista delle parti per le quali si prevede la possibilità di utilizzo di Artisti del Coro sarà comunicata alla RS ed esposta in bacheca con la massima tempestività possibile.

4. Le audizioni saranno pubbliche e saranno predisposte a cura della Direzione Artistica; la selezione sarà affidata al Direttore d'orchestra dell'opera in questione. Per le parti relative a concerti sinfonici, ove il Direttore non fosse presente, la selezione sarà effettuata dalla Direzione Artistica. Il risultato di ciascuna selezione sarà comunicato immediatamente al termine della stessa.
5. Ciascuna audizione avrà come programma l'esecuzione della parte in oggetto, più un'aria a scelta del candidato; tale programma potrà essere fatto eseguire tutto od in parte.
6. La Direzione Artistica è impegnata ad operare affinché l'organizzazione delle prove solistiche preveda un impegno degli Artisti del Coro per un tempo tendenzialmente non superiore alle 6 ore giornaliere, comprese le eventuali prove corali effettuate nella stessa giornata.
7. Nel caso in cui vengano richieste prove solistiche in orari nei quali siano programmate anche prove corali, l'Artista del Coro potrà essere esentato dal prendere parte a queste ultime; nel caso in cui l'Artista del Coro non sia, invece, impegnato per il Coro nelle giornate di prove solistiche, verrà corrisposto ugualmente il buono pasto
8. La Direzione Artistica metterà a disposizione dei vincitori un Maestro Collaboratore per il ripasso della parte.
9. Le parti si danno atto che le attività regolate dal presente accordo costituiscono attività lavorativa effettuata al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, attività che trovano un compenso apposito nelle somme di cui al precedente punto 2, così come le prestazioni effettuate in questo ambito non saranno conteggiate ai fini dell'autoregolamentazione contrattuale.
10. Le prestazioni effettuate dall'Artista del Coro impegnato nella parte solistica, in quanto considerate attività lavorativa, comporteranno la vigenza della copertura assicurativa del dipendente impegnato.
11. In caso di prestazioni (prove o spettacoli) eseguite nel giorno di riposo, si applicheranno le norme contrattuali per il lavoro in giorno di riposo.
12. I ruoli assegnati rimarranno in vigore, in caso di ripresa dello stesso spettacolo, (stesso allestimento e stesso Direttore) per un periodo non superiore ai due anni, sentito il parere positivo del Direttore d'Orchestra.
13. In caso di effettuazione delle parti solistiche in trasferte svolte al di fuori di quelle nelle quali l'Artista del Coro sia già presente all'interno del Coro stesso, verrà applicato, in aggiunta al compenso previsto, il trattamento economico di trasferta previsto dal contratto integrativo aziendale.

Si specifica che nell'ambito della programmazione di concerti promozionali o collaterali alla stagione, nei quali sia prevista l'utilizzazione di Artisti del Coro in parti solistiche, si cercherà in linea di massima di ricalcare le regole stabilite dai precedenti punti n. 2, 3; i programmi effettivamente realizzati nei concerti in questione non dovranno discostarsi sostanzialmente da quelli annunciati al momento delle audizioni relative.

4. MAESTRI COLLABORATORI

L'orario di lavoro del Maestro Collaboratore è quantificato in un monte ore pari a 495 ore su base trimestrale nell'orario multiperiodale ed un massimo di 42 ore settimanali.

L'orario di lavoro giornaliero ordinario può essere articolato su tre prestazioni per un massimo di nove ore ordinarie.

L'orario di lavoro domenicale può essere articolato su due prestazioni per un massimo di sette ore ordinarie.

La durata delle prestazioni ordinarie può essere organizzata da un minimo di due ore ad un massimo di quattro ore ordinarie, con frazioni di mezza ora.

Qualora venga richiesta una prestazione continuata di cinque ore è ammessa solo un'altra prestazione di due ore.

Le prove antepiano, antegenerali, generali e le recite verranno computate per il tempo reale sino alla durata massima di cinque ore; in caso di durata superiore, le eccedenze orarie saranno considerate come tempi da inserire nel multiperiodale, arrotondando ciascuna eccedenza per multipli di 30 minuti.

L'eccedenza delle 495 ore trimestrali verrà retribuita in regime straordinario (ore maggiorate del 75%).

Tutti i Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di accompagnare al pianoforte i candidati ai concorsi e alle audizioni.

Ove richiesti i Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di prestare la propria attività presso la Direzione Artistica e l'Archivio Musicale.

I Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di eseguire i recitativi al cembalo, anche in scena vestiti e truccati, eventualmente con basso continuo, eseguito con cembalo o fortepiano, anche con cello e basso: per tali prestazioni viene fissato un compenso pari al 200% della retribuzione giornaliera (base straordinario) per ogni recita o concerto eseguito.

In caso di imprevedibile necessità ed eccezionalmente, e comunque per non più di 3 volte al trimestre per ogni Maestro, l'ordine del giorno potrà essere variato dopo le ore 13 del giorno precedente la prestazione interessata, purché ai maestri collaboratori venga data tempestiva comunicazione.

Di norma sarà chiamato a svolgere le mansioni di Maestro alle luci il maestro collaboratore che non è stato impegnato al pianoforte nella stessa produzione.

Per le prestazioni fino a due ore non è prevista pausa, fino a tre ore, si effettuerà una pausa di 15 minuti, fino a 4 ore due pause di 10 minuti, fino a 5 ore, due pause di 15 minuti.

I Maestri Collaboratori di palcoscenico sono tenuti a suonare in palcoscenico, senza remunerazione aggiuntiva, le campane a battente ed a tastiera, gli strumenti a suono indeterminato non necessari di particolare tecnica percussionistica, come ad esempio: lastra del tuono, macchina del vento, colpi di cannone ed effetti speciali eseguiti su tastiere e campionari elettronici.

Giuseppe
Base *Atto* *h.c.* *42* *S.S.*
Conferma *17*



5. TECNICI DI PALCOSCENICO (tecnici e impiegati tecnici)

L'orario di lavoro è quantificato in un monte ore bimestrale pari a 320 ore complessive, richiamando la normativa prevista dall'Art. 108 / B del CCNL.

Le ore eccedenti il precedente monte ore di 304 ore bimestrali, dato da monte ore mensile di 152, potranno essere utilizzate singolarmente da ciascun lavoratore in fruizione oraria per permessi, che in ogni caso dovranno essere autorizzati dalla Direzione ed essere fruiti entro un anno dal bimestre di maturazione, le cui modalità di eventuale fruizione successiva saranno definite con specifici accordi aziendali.

La banca ore avrà le seguenti applicazioni:

tra le 304 ore e le 320 bimestrali ogni ora prestata darà luogo alla maturazione di una ora;
tra le 160 ore e le 168 nel singolo mese del bimestre, se non si superano le 304 ore complessive, ogni ora prestata darà luogo alla maturazione di una ora;
tra le 160 ore e le 168 quando nel bimestre si superino le 304 ore complessive, ogni ora prestata darà luogo alla maturazione di una ora e mezza di banca ore.

L'orario ordinario settimanale massimo è di 43 ore, fermi restando i limiti di orario massimo complessivo previsti dalla Legge, mentre quello minimo è riducibile senza limiti.

Orario giornaliero può articolarsi in turni ordinari da 3 ore a 5 ore fino ad un massimo di 8 ore giornaliero. Un turno di lavoro potrà superare le 5 ore in occasione delle prove antepiano, antegenerali, generali e recite per il relativo completamento.

La prestazione unica giornaliera continuata potrà avere durata fino ad un massimo di 6 ore e 30 minuti.

La domenica il turno ordinario può essere fissato da un minimo di tre ore ad un massimo di quattro ore: in caso di recita, prova generale, antegenerale e antepiano, tale limite può essere elevato fino a cinque ore ordinarie; si conviene di considerare la eventuale eccedenza della prima mezza ora legata agli spettacoli come tempo da inserire nella banca, arrotondando in ogni caso l'eccedenza a 30 minuti.

La prima prestazione lavorativa potrà iniziare dalle ore 7,30 (estivo ore 7,00) alle ore 10,00. L'inizio alle ore 7,30 potrà essere previsto se la prestazione è continuata oppure se il lavoro della giornata prevede un turno al mattino e uno al pomeriggio che non potrà avere inizio prima delle ore 13,30. E' esclusa la possibilità di iniziare il lavoro alle ore 7,30 nel caso di lavoro articolato su turni mattinose e nei giorni in cui è prevista prova antepiano, antegenerale, generale o recita.

La pausa massima tra due prestazioni non dovrà superare le tre ore.

Nessun limite massimo fra le due prestazioni è previsto nei giorni in cui è programmata una prova antepiano, antegenerale, generale o recita.

Lo straordinario bimestrale è determinato dalle ore lavorative effettivamente prestate oltre:
- l'orario fissato in Ordine del Giorno del bimestrale,

- le 43 ore ordinarie settimanali,
- le 320 bimestrali,
- le 168 mensili.

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 18 ter del nuovo CCNL, si possono effettuare variazioni o aumenti di ore programmate ma non diminuzioni di ore che abbiano riscontro nel multiperiodale previsto.

Il conteggio del monte ore ordinarie effettuato equivale all'orario bimestrale emesso dalla Direzione, le assenze retribuite saranno conteggiate in ore, così come previste negli OdG; in caso di malattia e ferie in ragione di 37 ore per settimana intera di 6 ore per la giornata intera - 4 ore per la domenica. Medesima valorizzazione per le festività.

Le eventuali ore di superamento del monte ore bimestrale, come sopra definito, saranno retribuite con la maggiorazione del 50% fino al raggiungimento delle 360 ore e con la maggiorazione del 100% oltre tale soglia. (banca ore parte comune)

Nell'arco di ogni mese, la Direzione potrà richiedere 16 ore di lavoro straordinario la domenica: tali ore sono conteggiate al di fuori del monte ore mensile e saranno facoltative qualora non siano riferite al montaggio dello spettacolo del pomeriggio o della sera.

Tali ore saranno regolamentate come segue:

- 4 ore, come prestazione separata da quella in regime ordinario, facoltative se non richieste per il montaggio o smontaggio dello spettacolo domenicale, oppure
- 2 ore in collegamento anticipato rispetto al turno pomeridiano o serale della domenica (spettacolo), che saranno retribuite il doppio, oppure
- 2 ore in collegamento posticipato dopo la recita, che saranno retribuite il doppio ove non siano utilizzate per smontaggio ed incasso dello spettacolo

Si precisa che per "montaggio" si intende, in ogni caso, l'insieme di tutte le attività che servono per la predisposizione dello spettacolo (incluse - quindi - le prove luci), fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza.

Negli orari normali di lavoro si conferma la disponibilità a svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo accordi da definire in sede aziendale, connessa alla loro professionalità: questa attività non può essere richiesta durante i turni serali.

Dell'eventuale manutenzione straordinaria non legata alla produzione teatrale dovrà essere data comunicazione alla RS.

Durante l'orario di lavoro, anche quando vi sono prove, i tecnici teatrali possono essere impiegati per svolgere attività di costruzione ed altro connesse alla specifica professionalità e non legate allo spettacolo in corso ma ad altri spettacoli o ad altre attività programmate.

Per lo smontaggio con incasso di uno spettacolo da effettuarsi dopo l'ultima recita in sede o in trasferta, quando non sia possibile effettuarlo nella giornata successiva, è prevista la seguente normativa:

1) in giorno feriale:

- in orario unico o in seconda prestazione (anche con aggiunta di due ore di straordinario) fino alle ore 24 si effettua lo smontaggio con incasso,
- in orario unico dopo le ore 24, pagamento dell'orario notturno (contrattuale) e mezza giornata di recupero,

c. in seconda prestazione, dopo le ore 24 e fino al termine dello smontaggio con incassamento, pagamento dell'orario notturno e dello straordinario (contrattuale) ed una giornata di recupero.

2) in giornata di domenica:

- a. il turno ordinario non può terminare oltre le ore 2,00 del lunedì; se termina oltre le ore 24,00 verrà riconosciuto lo straordinario notturno
- b. se l'attività è svolta in orario straordinario dopo l'effettuazione del turno ordinario, la maggiorazione per lo straordinario sarà raddoppiata.

Si precisa che le eventuali ore di straordinario richieste per lo smontaggio effettuato subito dopo la recita, non comportano la trasformazione della prestazione in un "turno unico".

Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario verranno calcolate per frazioni minime di 15 minuti, dove le frazioni di tempo inferiori al quarto d'ora e superiori a 5 minuti verranno arrotondate al quarto d'ora superiore.

I Responsabili dei servizi, valutate le esigenze dell'attività lavorativa, possono autorizzare, per iscritto, per tutto o parte del personale, la cessazione anticipata dell'orario di lavoro previsto in ordine del giorno, senza comportare ricadute sull'orario giornaliero o bimestrale.

La applicazione di quanto previsto dall' Art. 114 del nuovo CCNL troverà applicazione di norma con cadenza biennale.

NOTA A VERBALE




Sull'organizzazione del lavoro nei Reparti Tecnici si procederà ad un confronto tra le parti al fine di individuare processi e soluzioni di razionalizzazione e miglioramento, che favoriscano l'incremento di produttività insieme alla crescita professionale degli addetti ed al miglioramento della qualità della vita lavorativa, anche in riferimento all'organizzazione degli orari.

Per quanto riguarda il monte ore individuale bimestrale, la Direzione si impegna ad operare per ottenere una ripartizione equa fra i singoli.

5.1 IMPIEGATI E TECNICI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' DELLE CATEGORIE ARTISTICHE E ALLA MANUTENZIONE

(Archivio musicale, Ispezione, Produzione, Inservienti d'Orchestra, Ufficio regia e Direzione di palcoscenico)

L'orario di lavoro è fissato 320 ore bimestrali, secondo le normative prevista per il personale tecnico di palcoscenico, da articolarsi su cinque o sei giorni per tutto l'anno.



6 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

L'orario di lavoro degli impiegati amministrativi è fissato in 324 ore bimestrali, con un minimo di 36 ore settimanali; la prestazione del mattino potrà iniziare tra le ore 8,30 e le ore 9,30 e terminerà dopo quattro ore, mentre la prestazione del pomeriggio potrà iniziare tra le ore 14 e le ore 16 e terminerà dopo tre ore e trenta minuti.

Il riposo per tutti i settori è fissato nella giornata di domenica. Ciascuna Direzione definirà inoltre la presenza del personale Amministrativo in base alle esigenze di servizio per quanto riguarda i giorni di lunedì e sabato.

L'inizio delle prestazioni, nell'ambito dell'orario elastico di cui sopra, dovrà essere articolato anche in funzione delle esigenze dei singoli uffici o servizi di appartenenza.

Nella giornata antecedente il giorno di riposo le prestazioni lavorative verranno esaurite in orario unico (es. 8/14 - 13/19 - etc.). La relativa articolazione dovrà consentire il regolare funzionamento dei servizi.

In casi di necessità, con preavviso ordinario di un giorno, sarà possibile prevedere le prestazioni lavorative in orario spezzato in un contesto comunque di minimo 36 ore settimanali.

Nella giornata di prestazione unica (sabato o lunedì) è ammesso l'orario elastico.

Il sovra minimo transitorio stabilito in sede aziendale, esclusi gli impiegati artistici e tecnici con lavoro articolato a turni, assorbe - con esclusione di quelle rese nei giorni di riposo settimanale - le maggiorazioni per eventuali prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro, fino al numero di 3 ore medie prestate in eccedenza all'orario minimo settimanale stabilito.

Per il calcolo delle ore da recuperare e di quelle da retribuire in regime di straordinario si farà riferimento agli orari medi settimanali effettuati, in un arco temporale di due mesi, a partire dal mese di gennaio di ciascun anno: le ore così poste a recupero potranno essere utilizzate, oltre che attraverso permessi retribuiti individuali, anche nel periodo estivo, in ogni caso fatte salve le esigenze produttive.

Oltre le 39 ore medie settimanali prestate in eccedenza all'orario bimestrale, calcolato come sopra detto, si darà luogo alla corresponsione delle maggiorazioni per straordinario.

Per la vigilia di Natale e di Pasqua è prevista la mezza prestazione.

Viene ribadito il principio della mobilità e della rotazione nell'ambito dello stesso livello categoriale.

Bologna, 28 febbraio 2015

Fondazione Teatro Comunale di Bologna
SLC-CGIL
Fistel-CISL
UilCOM-UIL
Fials-CISAL

